



NEWS Euroconference

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di lunedì 28 ottobre 2013

EDITORIALI

[C'è bisogno di più equilibrio da parte degli Uffici](#)

di Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino

CONTENZIOSO

[Processo tributario: termini perentori per il deposito di memorie e documenti e rilevanza della sospensione feriale](#)

di Massimo Conigliaro

CASI CONTROVERSI

[Rettifiche da liquidazione: quali effetti fiscali?](#)

di Giovanni Valcarenghi

IMU E TRIBUTI LOCALI

[IMU: immobili invenduti con conguaglio sulla prima rata?](#)

di Fabio Garrini

PATRIMONIO E TRUST

[L'utilizzo del trust per la trasmissione ereditaria di una farmacia](#)

di Luigi Ferrajoli

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Finanziamenti infruttiferi in RW: incertezze dal passato](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

BUSINESS ENGLISH

Domestic Consolidation

di Enrico Zappa, Justin Rainey

EDITORIALI

C'è bisogno di più equilibrio da parte degli Uffici

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

Nell'ultimo anno si è parlato molto di **semplificazioni** del sistema tributario, che indubbiamente ha un livello di **complessità elevatissimo**: i risultati raggiunti sono al momento però davvero **modesti** ([si veda il nostro editoriale su Euroconference NEWS del 14 ottobre](#)).

A livello normativo il **disegno di legge sulle semplificazioni** è arenato in Parlamento e le prospettive non sembrano affatto buone, ed anche i **provvedimenti attuati sul piano amministrativo dall'Agenzia** non hanno sortito grandi effetti.

Esemplificativo al riguardo è il caso della c.d. **comunicazione polivalente**. Sono state accorpate cinque comunicazioni in un unico modello, mantenendo però per ciascuna la periodicità originaria: l'efficacia a livello di **semplificazione degli adempimenti** è quindi, ad essere onesti, pari a **zero**.

Nel corso del periodo estivo, quantomeno, l'Agenzia delle entrate ha emanato una **serie di circolari** che hanno assunto posizioni **più "equilibrate"** in relazione a diverse fattispecie, che hanno sempre rappresentato situazioni di grande conflitto con i contribuenti.

Ci riferiamo *in primis* alla [**circolare n. 21/E**](#), che ha riaffrontato il tema delle **eccedenze di credito risultanti da dichiarazioni omesse**, rendendo più equilibrate le conclusioni raggiunte l'anno prima con la [**circolare n. 34/E/2012**](#).

Poi la [**circolare 22/E**](#) in materia di **fiscalità immobiliare**, che, sebbene con colpevole ritardo, ha chiarito le modalità con le quali esercitare l'opzione per il passaggio di regime a seguito delle modifiche normative intervenute nel 2012.

E ancora la [**circolare n. 26/E**](#), con la quale l'Agenzia ha fornito una visione organica della disciplina della **deducibilità delle perdite su crediti**, con alcune soluzioni interessanti (ed altre a dir la verità meno condivisibili).

Con la [**circolare n. 27/E**](#), invece, sono state date indicazioni più "accettabili" in relazione a situazioni nelle quali **pagamenti errati** nel computo degli interessi e/o sanzioni, anche di pochi euro, hanno determinato conseguenze catastrofiche per i contribuenti (come il mancato differimento del termine di versamento delle imposte o il mancato perfezionamento del ravvedimento operoso).

Infine, la **circolare n. 31/E**: l'Agenzia ha fornito una soluzione, sebbene non semplicissima da attuare a livello pratico, per "gestire" nella determinazione del reddito d'impresa i componenti negativi (o positivi) **non imputati nel corretto esercizio di competenza**.

Molti documenti di prassi importanti, quindi, che dovrebbero portare ad un **miglioramento nei rapporti fra Fisco e contribuenti**, riducendo il tasso di litigiosità in relazione a fattispecie così frequenti e delicate.

Purtroppo però **molti Colleghi** (e ne abbiamo dato conto sulle pagine di *Euroconference NEWS*) ci segnalano che, a livello periferico, non tutti gli Uffici stanno seguendo le direttive impartite a livello centrale, **persistendo in contestazioni** che, alla luce delle circolari emanate, dovrebbero essere invece prontamente abbandonate.

Il rischio è che in questo modo si **vanifichi** lo sforzo interpretativo effettuato, penalizzando in modo ancora più "beffardo" i contribuenti che incorrono in tali situazioni.

L'auspicio non può che essere quello che le **Direzioni Regionali** veglino sull'operato degli Uffici più restii ad adeguarsi alle nuove indicazioni, evitando contenziosi che, se prima in alcuni casi sembravano addirittura insensati, adesso risulterebbero controproducenti per la stessa Agenzia.

Ci vuole **più attenzione** quindi, da parte di tutti, anche perché gli Uffici saranno tra breve chiamati ad affrontare la delicata prova del redditometro e soltanto un approccio **maggiormente equilibrato** può rendere l'azione dell'Amministrazione credibile.

CONTENZIOSO

Processo tributario: termini perentori per il deposito di memorie e documenti e rilevanza della sospensione feriale

di Massimo Conigliaro

Interessante pronuncia della CTP di Siracusa che ha fissato alcuni **paletti procedurali invalicabili** nell'attività processuale. In particolare, con la [sentenza n.296/02/13 del 25.9.2013](#) (Pres. Tamburini, Rel. Valenti) la commissione tributaria provinciale ha ribadito che la **tardività della costituzione in giudizio** determina per la parte la **decadenza** dalla facoltà di chiedere o svolgere **attività processuali** precluse dal mancato rispetto dei termini previsti per la costituzione in giudizio e per la produzione di documenti.

Si tratta di un tema dibattuto, che la CTP siciliana risolve in modo condivisibile. In passato si è sostenuto che se è vero da un lato che l'art. 23 del D. Lgs. 546/92 non prevede **alcuna espressa sanzione** processuale in caso di **inosservanza del termine di sessanta giorni** per la costituzione in giudizio della parte resistente, dall'altro il resistente – pur potendosi costituire tardivamente – deve esercitare tale diritto nel rispetto delle disposizioni previste dall' articolo 32 del D.Lgs. 546/92 e pertanto **fino a 20 o 10 giorni liberi** prima dell'udienza di trattazione, a seconda che si tratti rispettivamente di **documenti o memorie illustrate**.

Alcune commissioni di merito avevano sostenuto che “*la libertà temporale dell'ufficio di depositare la comparsa di costituzione trova un limite nel rispetto dei diritti di difesa del ricorrente, i quali sarebbero lesi se egli non avesse la possibilità di chiedere la discussione in pubblica udienza e di depositare memorie illustrate sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza stessa. Conseguentemente la parte può costituirsi anche oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del ricorso, purché in data anteriore a venti giorni liberi prima dell'udienza stessa*” (ex pluribus CTP Piacenza, sentenza n. 6 del 3.3.1998). Peraltro, da una lettura sistematica degli articoli 23, 31 e 34 del D. Lgs. 546/92, secondo taluni emerge **l'impossibilità di partecipare all'udienza** di discussione per il **funzionario dell'amministrazione** che non risulti ritualmente costituito.

Nel caso affrontato dalla Commissione Tributaria di Siracusa viene precisato che il terzo comma dell'art. 23 del già citato D. Lgs. 546/92 elenca le **attività** che la **parte resistente** deve compiere entro i termini di cui al primo comma (espone le difese, prende posizione sui motivi dedotti dal ricorrente, indica le prove di cui intende valersi, propone le eccezioni processuali e di merito). Attività che l'ente impositore **non può compiere a ridosso del giorno di trattazione** della causa senza ledere il diritto di difesa della parte contribuente. Fra l'altro, anche l'eventuale deposito di “memorie illustrate” fino a dieci giorni liberi prima della data di

trattazione presuppone una **precedente attività di difesa** (che nel caso in oggetto non c'è stata), che viene "illustrata" con apposita memoria.

*"E' vero - si legge nella sentenza - che dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il termine di cui all'art. 23 citato, a favore della parte resistente per costituirsi in giudizio, non è perentorio, ma è altrettanto vero che questa libertà temporale di depositare la comparsa di costituzione **non può essere illimitata** perché, in caso contrario, verrebbe a ledere i **diritti di difesa della ricorrente**, precludendole la possibilità di replicare per iscritto e di depositare ulteriore documentazione, che si sia resa necessaria per contrastare gli scritti e i documenti prodotti da controparte."*

Ma c'è di più.

Nel caso affrontato nella sentenza in commento, a fronte di un'udienza di trattazione fissata per il 18 settembre 2013, la parte resistente si era **costituita in giudizio a distanza di anni** dalla proposizione del ricorso con atto di controdeduzioni depositato il 6 settembre 2013, "nei due giorni antecedenti la trattazione della causa". La commissione puntualizza, infatti, che si rende applicabile la sospensione feriale dei termini e nel computo dei giorni a ritroso dalla data di trattazione andava considerato che i **termini sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre**. Tale circostanza era stata **eccepita** nel corso dell'udienza di trattazione dal difensore del ricorrente ed opportunamente riportata nel **verbale di udienza**, nel quale era stato altresì richiesto di non tenere conto di quanto dedotto in tale tardiva memoria di costituzione, applicando per l'effetto il **principio di non contestazione** di cui all'art. 115 del codice di procedura civile, pacificamente applicabile al rito tributario.

La CTP di Siracusa ha accolto tale doglianza rilevando che la costituzione della parte resistente è **tardiva** e "quindi, le sue **eccezioni e controdeduzioni** (con i relativi documenti allegati) **non possono essere prese in considerazione dal Collegio**, come affermato da costante giurisprudenza". Le domande e le eccezioni della parte contribuente sono rimaste pertanto "**incontestate**" ed il ricorso è stato accolto.

CASI CONTROVERSI

Rettifiche da liquidazione: quali effetti fiscali?

di Giovanni Valcarenghi

L'operazione di **liquidazione** risulta sempre più **frequente** nella prassi professionale e, parallelamente, sempre più frequente è l'attenzione che gli operatori dedicano al rispetto delle **prescrizioni dell'OIC 5**. Può allora capitare che, per rispettare le indicazioni della prassi contabile, possano insorgere delle **difficoltà di natura fiscale** che, per essere superate, richiedono una riflessione. Su tali aspetti si sono concentrate le riflessioni del Comitato di questa settimana.

Per comprendere la tematica, è bene ricordare che l'**OIC n. 5**, fra le altre indicazioni, prevede che le **rettifiche di liquidazione**, costituite dalle differenze fra i valori di funzionamento ed i valori di liquidazione delle attività e passività (oltre che dai valori di eventuali nuove attività e passività prima non iscritte in bilancio) danno luogo ad un **saldo che aumenta o diminuisce l'importo del patrimonio netto contabile** che risulta dal rendiconto degli amministratori e concorrono a formare il patrimonio netto iniziale di liquidazione.

Il saldo delle rettifiche, dunque, costituisce una **posta globale aumentativa o diminutiva** rispetto al patrimonio del rendiconto e **non influisce sul risultato economico** del primo periodo di liquidazione. La contabilità della liquidazione assume, come saldi contabili di apertura, i valori "assestati" delle attività e passività.

Si pensi, allora, al caso in cui un liquidatore decida di **svalutare una posta dell'attivo** riducendone il valore da 100 a 50; accade così che il nuovo importo rettificato della posta (come risultante dalle scritture contabili "aggiornate") diventi termine di paragone per il computo di eventuali plusvalenze o minusvalenze all'atto della successiva cessione del bene durante la fase liquidatoria. **Fiscalmente, tuttavia, il valore dello stesso bene continua a restare immutato**, nello specifico 100.

Si ipotizzi che, all'atto della cessione, si realizzzi un corrispettivo di 30, con il conseguente emergere di una minusvalenza contabile pari a 20 (50 - 30); sul versante fiscale, invece, la minusvalenza effettiva sarà pari a 70 (100 - 30). Il problema che si pone è il seguente: **è possibile dedurre fiscalmente tutta la minusvalenza** realizzata pari a 70, oppure ci si deve limitare all'importo di 20?

Il dubbio sorge per il fatto che una parte della minusvalenza fiscale complessiva non soddisfa il **requisito del preventivo transito** a conto economico, transito richiesto, in generale,

dall'articolo 109 TUIR.

A parere del Comitato, è necessario giungere alla conclusione per cui, in ipotesi come quella descritta, **è corretto legittimare la deduzione dell'intera quota di minusvalenza** ed, in particolare:

- per l'importo di 20, in quanto materialmente transitata a conto economico;
- per l'importo di 50, in quanto transitata a patrimonio netto in ossequio alla prescrizione della prassi contabile, in modo sostanzialmente sostitutivo rispetto alla imputazione a conto economico.

Tale chiave di lettura potrà essere applicata **per qualsiasi tipo di svalutazione**, sia relativa alle immobilizzazioni, sia attinente, ad esempio, ai crediti.

Per corroborare la correttezza (o, perlomeno, la sostenibilità e difendibilità) di tale conclusione, basterà pensare che, diversamente operando, la quota di 50 (precedentemente imputata a patrimonio netto non diverrebbe mai deducibile, e questo contrasta con una logica applicazione delle norme tributarie.

Ove così non fosse, si finirebbe per **condizionare la corretta scelta contabile del liquidatore**, inducendolo a far transitare lo stralcio direttamente a conto economico (sia pure operando una variazione in aumento di in dichiarazione dei redditi), **al fine di non perdere la deduzione fiscale** al momento della successiva cessione minusvalente, mediante una adeguata variazione in diminuzione nel modello UNICO (variazione possibile proprio perché già avvenuto il transito a conto economico negli esercizi precedenti).

Peraltro, va notato che il **recente disegno di legge di Stabilità 2014 introduce una modifica all'articolo 101 del TUIR proprio finalizzata a rendere fiscalmente rilevanti le perdite su crediti** derivanti da stralci imposti dalla prassi contabile (si prevede, infatti, che *Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili*).

IMU E TRIBUTI LOCALI

IMU: immobili invenduti con conguaglio sulla prima rata?

di **Fabio Garrini**

In attesa di capire come comportarsi con la scadenza della seconda rata 2013, viene definitivamente **convertito il D.L. 102/13** che ha confermato la soppressione della rata di acconto relativa all'anno in corso, in scadenza lo scorso giugno e in un primo momento spostata al 16 settembre.

Il tutto, ovviamente, nell'attesa di conoscere con che nome sarà versata l'imposta dal 2014, visto che l'IMU che (pare) non si pagherà più nel 2014, sarà incorporata nella tariffa rifiuti del Comune (che muterà titolo, da TARES a TRISE); tale nuovo "sottotributo" riqualificato quale contributo per i servizi indivisibili del Comune, assumerà il nome di TASI, accanto alla TARI, di fatto la precedente tassa sui rifiuti oggi pagata.

Rinviando il finale di questa paradossale evoluzione che riguarda in pratica l'etichetta del tributo – ma non del gettito complessivo che sarà grossomodo il medesimo (anzi, da prime stime, pare che possa anche essere superiore) – vale invece la pena osservare le **modifiche** introdotte in sede di **conversione al decreto 102/13**, in quanto queste risultano immediatamente operative.

L'abitazione principale e assimilazioni

Sul tema dell'**abitazione principale nulla è stato modificato**. L'art. 1, che ha definitivamente soppresso la prima rata, è stato convertito senza modifiche. Quindi la dibattuta questione circa il pagamento della seconda rata dovrà necessariamente essere affrontato da un prossimo provvedimento.

Con riferimento alle assimilazioni già presenti nella formulazione originaria del DL 102/13 è previsto che:

- È prevista la **completa assimilazione** all'abitazione principale per le **cooperative edilizie e proprietà indivisa** che per il 2012 potevano esclusivamente applicare la detrazione base di € 200. Su questo punto la Legge di conversione fissa la **decorrenza**, limitando tale effetto al **secondo semestre 2013**; la prima rata, come si ricorderà, non è stata versata in forza del DL 54/13. Evidentemente su questo punto occorre verificare possibili agevolazioni / esoneri che saranno introdotti per la rata di dicembre.
- In relazione all'assimilazione, anche in assenza del requisito della residenza / dimora

nell'immobile, prevista in favore delle **Forze armate e alle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia**, la legge di conversione fissa gli effetti a decorrere dallo scorso 1 luglio 2013 e limita l'efficacia ai fabbricati a destinazione abitativa (e relative pertinenze) diversi da quelli censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (quindi **escludendo gli immobili di lusso**).

Viene poi introdotta (o sarebbe meglio dire "reintrodotta" visto che si tratta di una previsione già presente sino al 2011 ai fini ICI) la possibilità da parte dei Comuni di introdurre l'assimilazione all'abitazione principale per le **unità immobiliari** non di lusso concesse **in comodato** dal soggetto passivo dell'imposta a **parenti in linea retta entro il primo grado** che le utilizzano come abitazione principale. Questo è comunque possibile nel limite di una abitazione per ciascun soggetto passivo concedente.

Immobili invenduti

Altro intervento in correzione della previsione originaria è quello che interessa gli **immobili invenduti delle immobiliari di costruzione** che saranno esentati da IMU:

- sia per quanto riguarda la seconda rata 2013 (art. 2 c. 1 DL 102/13)
- che a regime a partire dal 2014 (art. 2 c. 2 lett. a) DL 102/13).

L'agevolazione riguarda *"i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"*.

La legge di conversione interviene per **precisare l'effetto sul 2013** di tale disposizione.

La versione originaria del decreto si limitava a sopprimere la seconda rata, lasciando dovuto il versamento in scadenza lo scorso giugno. Sul punto però si apre una questione. Nel caso in cui il Comune abbia **variato le aliquote 2013**, visto che la prima rata è stata versata prendendo a riferimento le aliquote 2012, il dubbio era relativo alla necessità o meno di conguagliare l'acconto. Sulla base della **versione originaria del decreto**, poiché la norma si limitava ad escludere il versamento della seconda rata e poiché tale conguaglio va verificato appunto in sede di liquidazione della seconda rata, si poteva **escludere tale necessità**.

Oggi la **legge di conversione** aggiunge, in coda all'art. 2 c. 1, la seguente previsione: *"Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno"*. Questo non risolve il problema ovvero, per meglio dire, porta alla **conclusione diametralmente opposta**: poiché rimane dovuta l'imposta per i primi sei mesi del 2013, questa sarà necessariamente dovuta con riferimento alle aliquote approvate nel 2013, quindi si tratterà di effettuare il **necessario conguaglio** entro la scadenza di dicembre. Pertanto:

- se il Comune avesse incrementato l'aliquota ordinaria, occorrerà conguagliare la differenza (ossia calcolare l'imposta per i primi sei mesi, scomputare quanto già versato a giugno, e provvedere ad effettuare il versamento del differenziale);

- nella diversa (e probabilmente rara) situazione in cui il Comune avesse ridotto l'aliquota per il 2013, sarà possibile chiede a rimborso tale differenziale negativo.

PATRIMONIO E TRUST

L'utilizzo del trust per la trasmissione ereditaria di una farmacia

di Luigi Ferrajoli

L'istituto del **trust** si sta rivelando uno strumento adattabile a diverse esigenze e se ne ritrovano applicazioni pratiche sempre più particolari.

Interessante è il caso recentemente trattato dal **TAR** di Brescia che si è trovato a decidere, in via cautelare, prima con **decreto monocratico del 13/8/2013** e poi con ordinanza collegiale **n. 459 del 03/9/2013**, la richiesta di sospensione di un provvedimento del **direttore sanitario** dell'ASL della Provincia di Brescia, con il quale era stato negato il riconoscimento del trasferimento della titolarità? di una **farmacia** a favore del trust costituito a beneficio degli eredi del titolare, con affidamento della gestione a un **trustee** fino al subentro dei suddetti eredi.

L'articolo 12, comma 12, della L. 475/1968 prevede che, in caso di **morte** del titolare di una farmacia, gli eredi possono effettuare, entro un anno, il trapasso della titolarità della farmacia a favore di **farmacista** iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso; durante tale periodo gli **eredi** hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.

Nel caso in esame, alla morte del titolare della farmacia, i **figli** ed eredi universali avevano chiesto l'autorizzazione a costituire un trust conferendo allo stesso la proprietà della farmacia; il Tribunale di Brescia aveva rilasciato l'**autorizzazione** con decreto.

Il trust aveva la finalità? di destinare il patrimonio rappresentato dalla farmacia a beneficio esclusivo dei suddetti eredi, i quali non avevano ancora conseguito il **titolo di farmacista** e pertanto non potevano svolgere la relativa attività?.

La **gestione** della farmacia (la formula utilizzata è? "mera proprietà formale in nome e per conto del trust") era stata affidata ad un trustee, con **termine** finale individuato nella data di raggiungimento del trentacinquesimo anno di età? da parte di tutti gli eredi, purché? almeno uno di questi conseguisse il titolo di **farmacista**.

Il direttore sanitario dell'ASL della Provincia di Brescia aveva negato il riconoscimento del **trasferimento** della titolarità? della farmacia a favore del trust, ritenendo tale istituto **incompatibile** con il servizio farmaceutico; i beneficiari del trust erano stati quindi invitati a trasmettere la documentazione relativa alla **cessione** della farmacia e della sottostante

azienda.

Avverso tale decisione proponevano **ricorso** i beneficiari del trust unitamente ai rappresentanti del trustee, argomentando in ordine al rispetto della volontà testamentaria ed all'elusione dell'**autorizzazione** rilasciata dal Tribunale di Brescia.

Il TAR, rilevando che non era oggetto del giudizio la **validità** del negozio di diritto privato ma la sua idoneità a soddisfare i **requisiti amministrativi** previsti per il trasferimento della farmacia, individua il problema nell'applicabilità dell'**articolo 12, comma 11, della L. n. 475/1968**, che esclude la possibilità di trasferire la gestione senza contestuale **cessione** dell'azienda.

Nel decreto cautelare **monocratico** si legge che *"il trust e? un patrimonio separato, il trustee figura all'esterno unicamente come proprietario formale, qualifica che risulta funzionale all'attività di gestione, e dunque in tale schema non vi sarebbe coincidenza tra proprietà e gestione"*; secondo il Giudice la suddetta coincidenza potrebbe non essere coerente con i principi introdotti dall'articolo 3, commi 8 e 9, del D.L. n. 138/2011 a salvaguardia della **concorrenza**.

Tuttavia il TAR rileva che, con propria **sentenza n. 84 del 20/1/2012**, aveva già riconosciuto margini di **autonomia** per la gestione della proprietà delle farmacie, in una fattispecie in cui era contestata la capacità giuridica di una **società di persone** di assumere la posizione di socio privato di minoranza in una società mista costituita per la gestione di una farmacia comunale.

L'istanza di **sospensione** cautelare dell'atto amministrativo viene quindi accolta sia in sede di giudizio monocratico che in sede collegiale: i Giudici, pur ritenendo che la complessa questione dovrà essere meglio esaminata con la trattazione del **merito**, statuiscono comunque che *"nelle more, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, risulti prevalente quello dei ricorrenti a non vedersi costretti alla vendita della farmacia a terzi, potendone derivare un danno grave ed irreparabile, mentre, a fronte di ciò, per converso, l'interesse pubblico alla corretta gestione della farmacia e? comunque assicurato dalla professionalità e qualificazione dei componenti la società-trustee"*.

I provvedimenti in esame rappresentano un **importante** riconoscimento della valenza **giuridica** ed **organizzativa** dell'istituto del trust, tuttavia tale orientamento dovrà essere confermato nel merito.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Finanziamenti infruttiferi in RW: incertezze dal passato

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Il momento della **svolta in materia di segnalazione** nel modulo RW è rappresentato dalla [C.M. 43/E/2009](#), famosa per avere introdotto il nuovo principio valido da unico 2010 per il 2009 secondo cui, da allora in avanti, tutti i tipi di investimenti devono essere segnalati.

Il punto 2, infatti, chiarisce che l'esigenza di rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi tributari impone una revisione dell'interpretazione della disposizione recata nell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, nella parte in cui connota gli investimenti all'estero da indicare nel modulo RW come quelli “... *attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia ...*”.

In particolare, per tener conto della suddetta esigenza, si ritiene che la riportata previsione normativa vada da ora in poi intesa come riferita **non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia**, ma anche ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale.

Pertanto, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso, i contribuenti saranno tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria ma anche gli investimenti all'estero di altra natura, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia.

Il tema, tuttavia, emerge in modo esplicito per i finanziamenti **per la prima volta con la C.M. 49/E/2009, punto 2.3**, dove viene posto un quesito relativo ai finanziamenti infruttiferi che può immediatamente essere esteso alle altre tipologie di attività finanziarie.

Si chiede (per la prima volta in modo espresso) se i finanziamenti a società estere non fruttiferi di interessi debbano essere indicati nel modulo RW.

L'Agenzia delle entrate risponde che i finanziamenti a società estere sono in astratto produttivi di redditi di capitale di fonte estera ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del Tuir, nonché di redditi diversi di natura finanziaria a norma dell'articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir.

Trattandosi di attività finanziarie si applica infatti la presunzione di fruttuosità di cui all'articolo 6 del D.L. n. 167 del 1990 salvo prova contraria.

Pertanto, conclude l'Agenzia, **considerato che è suscettibile di produrre redditi** il finanziamento anche se **infruttifero va indicato** nel modulo RW.

L'interpretazione data svela, in realtà, un orientamento mai espresso in precedenza.

L'aspetto problematico sta nel fatto che, a differenza di quanto illustrato in precedenza in relazione alla C.M. 43/E/2009, questa presa di posizione rappresenta una sorta di interpretazione autentica che vale anche per il passato e non solo a partire da Unico 2010.

Questo intervento ha messo nel dubbio molti contribuenti che non avevano mai segnalato in passato i finanziamenti fatti alle proprie società costituite all'estero.

Va innanzitutto ricordato come, in ipotesi di **obiettive condizioni di incertezza** sulla portata e sull'ambito di applicazione di una norma, l'Amministrazione finanziaria non potrà irrogare le sanzioni legate ad un'errata applicazione della norma stessa (art. 8 del D.lgs. n.546/1992, art. 6 co.2 del D.lgs. n. 472/1997 e L. n.212 del 2000).

Sul punto si deve segnalare anche la **risposta all'interpello n.909-412/2005 della DRE Emilia Romagna** dove è stato affrontato il caso di un socio di una società di capitali estera che, pur indicando nel modulo RW la partecipazione, ritiene di non indicare i finanziamenti infruttiferi erogati nel corso dell'anno in alcuna sezione del Modulo RW.

La prima Sezione è da escludere in quanto, tra i vari requisiti, prevede l'utilizzo di intermediari non residenti.

La **seconda sezione**, che incontra le nostre maggiori attenzioni, **viene esclusa** in quanto destinata ad accogliere gli investimenti che producono un reddito imponibile in Italia. La terza, infine, non va compilata come diretta conseguenza della compilazione della sezione II.

L'Agenzia condivide le impostazioni del contribuente ma precisa, tuttavia, che egli dovrà conservare ed esibire a richiesta idonea documentazione comprovante l'infruttuosità del finanziamento erogato.

Tema strettamente vicino ai finanziamenti è quello degli **acconti**. Ipotizziamo il caso di Tizio che decide di acquistare un immobile in Francia. L'immobile è in costruzione. Nel 2012 versa un acconto di 100.000 euro e nel 2013 il saldo di 50.000 euro.

In assenza di indicazioni si poteva ipotizzare la necessità di indicare, nel Modulo RW, anche gli acconti relativi ad investimenti che saranno conclusi nel successivo periodo d'imposta.

In realtà, le istruzioni al Modello Unico 2013 affermano che *“non devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo d'imposta”*.

BUSINESS ENGLISH

Domestic Consolidation

di Enrico Zappa, Justin Rainey

Read carefully the text below. Some of the lines are correct, and some have a word that should not be there. If a line is correct, put a tick (?) by the number in the column on the right. If a line has a word that should not be there, write the word by the line number in the column on the right. There are two examples at the beginning (0 and 00)

DOMESTIC CONSOLIDATION

(0. ?, 00. The, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.)

Both Italian resident companies and non-resident companies (whose country of residence is party to a DTT[1] with the Italy and having permanent establishment in Italy to which of Italian subsidiaries are effectively connected) qualify for domestic consolidation.

The regime is being available upon joint election by the parent and its domestic subsidiaries, in which the parent company holds more than that 50% of shares or voting rights. Parent and subsidiaries must have been the same accounting period. The election lasts three years and is renewable for periods of three years and can be for selected domestic subsidiaries only.

(8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.)

Under the domestic consolidation, corporate tax is levied on the all entire combined taxable income, with certain amounts adjustments, at the level of the parent company. Consolidated accounts are not much relevant for this purpose. The entire taxable income of the subsidiaries is attributed to the parent company, regardless of whether the level of shareholding. Any consideration paid within the tax group for the tax advantages arising out from the consolidation is tax free. All companies participating to the tax consolidation are jointly and severally responsible for the combined tax and liability.

(16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24.)

Inter-group dividends are mandatory eliminated. Roll-over relief[2] is provided on contributions and transfer of assets within the tax group. The relief is granted to upon the election by seller and purchaser. Such an election can be made on a case-by-case basis. The right to carry out forward tax losses and tax credits is granted to the parent company. However, tax losses arising yet from fiscal years preceding the tax consolidation election can only be carried forward by the company to whom whose such losses belong. Claw-back clauses[3] apply in some circumstances, e.g. if the control has ceases during the three years' election period.

www.iclg.co.uk.

ANSWERS

1. of
2. ?
3. being
4. that
5. been
6. ago
7. ?
8. all
9. amounts
10. much
11. ?
12. whether
13. out
14. ?
15. and
16. mandatory
17. to
18. ?
19. out

- 20. yet
- 21. ?
- 22. whose
- 23. has

[\[1\]](#) Double Tax Treaty

[\[2\]](#) Differimento d'imposta

[\[3\]](#) Azione revocatoria